



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 131684 del 18 luglio 2014

**Oggetto: *Coesistenza nello stesso locale del circolo privato di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande agli associati e al pubblico indistinto***

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/011625 del 4-7-2014, con la quale l'Amministrazione in parola, rispondendo alla nota n. 107508 del 10-6-2014 della scrivente Direzione, ha chiarito il dubbio riguardante la possibilità di coesistenza nello stesso locale di un circolo privato di un'attività di somministrazione riservata ai soli soci, nonché di una medesima attività al pubblico indistinto con diverso regime fiscale rispetto alla prima.

Al riguardo, un comune aveva sollevato la questione evidenziando che un'associazione sportiva dilettantistica, abilitata alla somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci ai sensi del D.P.R. n. 235 del 2001, ha chiesto nel 2011 l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività principale di "club sportivi" e secondaria di "circolo privato con somministrazione al pubblico, anche a terzi non associati, di alimenti e bevande", precisando che solo qualora la consumazione fosse stata effettuata da un cliente socio dell'Associazione non sarebbe stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

La scrivente, con la predetta nota, in via preliminare ha evidenziato che ai sensi della vigente normativa commerciale non è obbligatorio il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., solo nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia riservata esclusivamente ai soci dell'Associazione privata.

Qualora, pertanto, il titolare del circolo privato intenda svolgere anche un'attività commerciale di natura imprenditoriale non potrà che soggiacere alle più stringenti disposizioni normative di settore che impongono, tra l'altro, anche l'obbligo del possesso dei requisiti professionali, oltre che di onorabilità.

La scrivente ha, inoltre, precisato che, ai sensi della vigente disciplina commerciale, non esistono disposizioni che vietino la coesistenza delle due diverse attività, anche se, ovviamente, trattandosi di attività commerciale vera e propria, in quanto effettuata ad un pubblico indistinto, il titolare non dovrebbe continuare ad usufruire delle agevolazioni amministrative e fiscali previste per i circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande in forma non commerciale ai soli soci.

Ha concluso, altresì, precisando, che qualora l'attività commerciale al pubblico, nei termini indicati, fosse ritenuta ammissibile, anche sulla base delle determinazioni del Ministero delle Finanze, al quale, insieme al Ministero dell'Interno per le questioni inerenti alla sorvegliabilità dei locali, la nota è stata inviata, la scrivente riterrebbe consentita l'utilizzazione di insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione all'interno del locale in discorso.



Il Ministero dell'Interno, con la nota in premessa citata, ha precisato quanto di seguito di riporta:

*Al riguardo, preliminarmente, si prende atto dell'orientamento di codesto Ministero, che non ravvisa controindicazioni normative di ordine generale alla coesistenza negli stessi locali di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata a titolo commerciale e di una esercitata quale circolo privato a beneficio esclusivo dei soci, fatti salvi i profili fiscali sui quali si fa rinvio al Dicastero dell'Economia e delle Finanze.*

*Tuttavia, si osserva che, nel caso sottoposto, più che della "coesistenza" di due diverse attività nello stesso locale, pare doversi parlare di una medesima attività (la somministrazione di alimenti e bevande) che si pretenderebbe di esercitare volta a volta a titolo commerciale o associativo, a seconda degli avventori, se soci del circolo o meno.*

*In tal modo, ad avviso dello scrivente, la affermata coesistenza si tradurrebbe in una sostanziale doppia natura del medesimo esercizio, che il titolare potrebbe facilmente gestire a suo vantaggio e secondo il suo interesse, rendendo problematici i controlli di polizia amministrativa e tributaria non solo con riguardo agli obblighi fiscali, ma anche rispetto ad obblighi di altra natura, ad esempio, quelli di orari di apertura degli esercizi pubblici.*

*Venendo al punto qui sottoposto, proprio la disciplina della sorvegliabilità dei locali fornisce un profilo di manifesta incompatibilità della coesistenza ipotizzata con l'ordinamento vigente.*

*Va premesso, infatti, che anche i circoli privati sono soggetti alla citata normativa ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità dei locali adibiti ad esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in virtù del disposto del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che richiede la conformità dei locali ove è esercitata la somministrazione "alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno", con riguardo tanto alle associazioni e ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali (art. 2) quanto alle associazioni e ai circoli non aderenti (art. 3).*

*Lo stesso D.M. n. 564/1992 disciplina, poi, ai fini della sorvegliabilità, le caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati in termini assai diversi rispetto ai locali degli esercizi commerciali.*

*Infatti, mentre i primi "devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici (art. 4), le porte o gli altri ingressi degli esercizi pubblici "devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico ..." (art. 1).*

*Lo stesso art. 4 stabilisce, inoltre, con riguardo ai circoli privati, che "all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno".*

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)